

Pubblicato il 13/09/2019

N.00554 ~~2019~~ REG.PROV.CAU.
N. 00925/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 925 del 2019, proposto da

Francesca Bianco, Giusi De Lorenzis, Alessandro Fantastico, Maria Rosaria Giannoccaro, Maria Romina Grande, Lorena Martano, Maria Alessandra Notarnicola, Francesca Pulli, Teresa Schiavone, Rosanna Zaccaria, rappresentati e difesi dall'avvocato Simona Manca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) ed Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi, in persona dei legali rappresentanti p.t, rappresentati e difesi, *ex lege*, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;

nei confronti

di: Anna Maria Catamo, Vita Vinci, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto prot. n. 3781 del 13 maggio 2019, con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio IV, Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi, ha disposto il depennamento dalle GAE di scuola dell'Infanzia e Primaria, della provincia di Brindisi degli insegnanti ricorrenti inseriti in esse con riserva "T";
- del decreto prot. n. 4196 del 20 maggio 2019, con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio IV, Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi, ha ottemperato al citato decreto n. 3781 disponendo il depennamento dei seguenti docenti: Bianco Francesca, De Lorenzis Giusi, Fantastico Alessandro, Giannoccaro M. Rosaria, Grande M. Romina, Martano Lorena, Pulli Francesca, Schiavone Teresa, Zaccaria Rosanna;
- del decreto prot. n. 5105 del 14 giugno 2019, con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio IV, Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi, ha ottemperato al citato decreto n. 3781 disponendo il depennamento della docente Notarnicola Maria Alessandra;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione dei ricorrenti, compresi i singoli atti di depennamento operati sulla posizione di ciascuno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione delle PP.AA. intimato;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2019 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori avv. S. Manca per i ricorrenti e avv. dello Stato S. Colangelo;

I) Rilevato che i ricorrenti si dolgono del depennamento dalle graduatorie ad esaurimento (GAE) per la scuola dell'Infanzia e Primaria della provincia di Brindisi.

II) Ritenuto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49, commi 1 e 3, c.p.a., di disporre l'integrazione del contraddittorio, per pubblici proclami, nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle GAE della scuola dell'Infanzia e Primaria della Provincia di Brindisi di cui alla nota prot. n. 3781 del 13 maggio 2019 USR Puglia, Ufficio IV, Ambito Territoriale per la provincia di Brindisi e agli atti a questa conseguenti.

III) Ritenuto, ai sensi dell'art. 49, comma 3 c.p.a., che la notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione, con modalità e prescrizioni di seguito indicate.

A) Pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché (ove esistente) dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi, dal quale risulti:

1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2) il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili nelle GAE oggetto di causa (GAE che dovranno essere specificamente indicate);

5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che, con essa, è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7) il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, con avviso, in calce, contenente la segnalazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi) e che lo

svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

B) Si prescrive, inoltre, che il MIUR e l'Ambito territoriale di Brindisi:

1) non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione e gli avvisi sopra detti;

2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato di avvenuta notificazione per pubblici proclami secondo le modalità di cui alla presente ordinanza, con specificazione della data in cui ciò è avvenuto;

3) dovranno, inoltre, curare che sull'*home page* del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è avvenuta la pubblicazione;

C) Detta pubblicazione dovrà essere effettuata nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione di questo Tribunale entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci).

D) Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

IV) Ritenuto di fissare, per il prosieguo della causa, la camera di consiglio del 13 novembre 2019 e di prorogare, nelle more, gli effetti del decreto monocratico di questo Tribunale n. 480 del 30 luglio 2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, così provvede:

a) ordina l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, nei termini di cui in motivazione;

b) rinvia la causa, per il prosieguo, alla camera di consiglio del 13 novembre 2019;

c) proroga interinalmente gli effetti del decreto monocratico n. 480 del 30 luglio 2019.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Michele Palmieri, Presidente FF

Andrea Vitucci, Referendario, Estensore

Katiuscia Papi, Referendario

L'ESTENSORE

Andrea Vitucci

IL PRESIDENTE

Roberto Michele Palmieri

IL SEGRETARIO